



COMUNE DI LONGI

PROVINCIA DI MESSINA

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 77 Reg. DEL 03 MAGGIO 2024

OGGETTO: REFUSIONE SPESE LEGALI AD AMMINISTRATORE OMISSIS PER PROCEDIMENTO N.1014/2019 R.G.N.R..

L'anno **DUEMILAVENTIQUATTRO** il giorno **TRE** del mese di **MAGGIO**, dalle ore 14,11 alle ore 14,15, si è riunita la Giunta Comunale, in presenza e per mezzo di un collegamento in videoconferenza, convocata nelle forme di legge e secondo le modalità di svolgimento delle sedute di Giunta Comunale in modalità telematiche e/o miste, disciplinate con la delibera di Giunta Comunale n. 39/2022.

COMPONENTI DELLA GIUNTA COMUNALE	PRESENTI	ASSENTI
1. FABIO Antonino - Sindaco		X
2. CIRRINCIONE Fiorella - Vice Sindaco	X	
3. CALCO' Davide - Assessore		X
4. FABIO Salvatore - Assessore	X	
5. MICELI Marco - Assessore	X	

- ◆ Presiede, in modalità WhatsApp, il Vice Sindaco **Dott. Fiorella Cirrincione**.
- ◆ Partecipa, in modalità WhatsApp, il Segretario Comunale **Dott. Enrico Spallino**.
- ◆ Partecipano, in modalità WhatsApp, gli Assessori **Marco Miceli** e **Salvatore Fabio**.
- ◆ **Non sono intervenuti il sindaco Geom. Antonino Fabio e l'Assessore Davide Calcò**
- ◆ Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato e di cui alla infra riportata proposta.
- ◆ Il Segretario Comunale attesta che la qualità del segnale di videocollegamento permette di udire e vedere in modo chiaro e distinto tutti i partecipanti.
- ◆ Il Presidente, constatata la partecipazione attiva di tutti i componenti e del Segretario, attesta che tutti i partecipanti alla Giunta hanno letto ed esaminato l'infra riportata proposta. Indi dichiara aperta la discussione.

LA GIUNTA COMUNALE

- **Vista** l'allegata proposta di deliberazione n. 77 del **03 Maggio 2024**;
- **Considerato** che la proposta è corredata dai pareri prescritti dall'art. 1, comma 1, lettera i), della L.R. 11.12.1991 n. 48, come modificato dall'art. 12 della L.R. 23.12.2000 n. 30, e dall'articolo 49 del T.U.EE.LL., D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- **Ritenuta** la stessa meritevole di approvazione;
- **Visto** l'O.A.EE.LL. della Regione Siciliana;

Con votazione unanime, legalmente espressa e verificata dal Presidente,

DELIBERA

- 1) **Di approvare la proposta di cui in premessa che unitamente ai pareri su di essa apposti fa parte integrante del presente provvedimento.**
- 2) **Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente immediatamente esecutiva.**



COMUNE DI LONGI

Città Metropolitana di Messina

AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

Servizio Contenzioso

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

PROPOSTA REGISTRO
AREA ECONOMICO - FINANZIARIA
N° 18 /2024

Del 29 aprile 2024

PROPOSTA REGISTRO
GENERALE N° FF/2024

Del 03 ¹⁴⁸ aprile 2024

OGGETTO: REFUSIONE SPESE LEGALI AD AMMINISTRATORE OMISSIS PER PROCEDIMENTO N.1014/2019 R.G.N.R.

IL VICESINDACO

PREMESSO che con nota del **26 marzo 2024**, acquisita in pari data al **n.2458** del protocollo generale dell'Ente ed agli atti d'ufficio, *Omissis* ha richiesto la refusione delle spese legali, ammontanti a complessivi **€ 5.569,91**, dallo stesso sostenute per la propria difesa, nella qualità di Amministratore di questo Ente, essendo stato sottoposto ad indagini in relazione a fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei compiti d'ufficio, per le ipotesi di reato di cui agli artt. 40, 110, 169, comma 1, lettera a) e 733 c.p.

VISTA la sentenza **n.922/2023**, emessa in data **20 ottobre 2023** dal G.U.P. del Tribunale di PATTI dott. Giuseppe TURRISI ed agli atti d'ufficio, con la quale è stato dichiarato il non luogo a procedere nei confronti di *Omissis*, in qualità di Amministratore di questo Ente.

PRESO ATTO che avverso la sentenza in questione non è stato proposto reclamo innanzi al Tribunale in composizione monocratica ed è quindi divenuta irrevocabile il 10.11.2023, giusta attestazione del Cancelliere a margine della sentenza.

RITENUTO:

- **che** i fatti per i quali l'amministratore comunale è stato indagato sono direttamente connessi all'espletamento del mandato e che non sussiste nel caso de qua conflitto di interessi con l'Ente e, pertanto, deve essere riconosciuta ad *Omissis*, il diritto alla refusione delle spese legali sostenute nel procedimento penale di cui sopra, avuto riguardo alla pronuncia di non luogo a procedere sopra citata emessa dal giudice dell'udienza preliminare, pronuncia ampiamente assolutoria che non lascia trasparire alcuna residuale ed eventuale responsabilità di tipo disciplinare o contabile nei confronti del predetto;
- **che** ciò si configura quale espressione di un principio generale dell'ordinamento, più volte riconosciuto dalla giurisprudenza, secondo cui le conseguenze economiche dei comportamenti adottati da chi agisce per curare un interesse altrui devono essere poste a carico del titolare dell'interesse medesimo.

DATO ATTO:

- **che** la normativa in materia (art.28 del C.C.N.L. del 14.09.2000 ed art.24 della L.R. n.30/2000 ed in precedenza, in termini pressochè analoghi l'art.16 del D.P.R. 01.06.1979 n.191, l'art.22 del D.P.R. 25.06.1983 n.347 e l'art.67 del D.P.R. 13.05.1987 n.268), riconosce il diritto al rimborso delle spese legali

sostenute da dipendenti o amministratori di Enti Locali per procedimenti civili e penali, qualora i medesimi siano stati assolti con la formula più ampia e liberatoria, attestante la mancanza di conflitto d'interessi con l'Ente, per atti o fatti strettamente connessi all'espletamento di attività istituzionali riconducibili al rapporto di servizio;

- **che** in tema di spese legali sostenute dagli amministratori di enti locali, il diritto al rimborso è stato previsto con la disposizione di cui all'art. 7 bis del D.L. n. 78 del 2015, introdotto dalla Legge di conversione n. 125 del 2015, che ha modificato l'art. 86, comma 5, del D. Lgs. n. 267 del 2000 e che, in assenza di un'espressa previsione contraria, non ha efficacia retroattiva, applicandosi quindi solo nel caso di fatti costitutivi del diritto verificatisi in epoca successiva all'entrata in vigore della citata legge (sentenza **Cassazione civile sez. III, 08/03/2019, n.6745**);
- **che** il Sindaco e gli assessori di un Comune sono assimilabili ai mandatari, atteso che essi prestano la propria opera per conto dell'Ente Locale quali rappresentanti politici, ossia a titolo di mandato onorario. Ne consegue che, in applicazione dell'art. 1720 c.c., hanno diritto al rimborso, da parte dell'Ente, delle spese legali sostenute per difendersi nell'ambito di un procedimento penale per fatti connessi all'incarico, a condizione però che dette spese siano state sostenute in stretta dipendenza dall'adempimento degli obblighi connessi al mandato e rappresentino così il rischio inerente allo svolgimento dell'incarico (sentenza **Cassazione civile sez. III, 22/01/2019, n.1557**);
- **che** la Corte dei Conti – Sezione giurisdizionale del Lazio con sentenza 13 luglio 2009 n.1356, ha ammesso il rimborso delle spese legali sostenute dagli amministratori di un Ente Locale, assolti in un giudizio penale, anche ex post e pure in mancanza di un accordo preventivo tra l'Ente e l'amministratore per la scelta dell'Avvocato.

VISTO il parere dell'Ufficio legislativo e legale della **Regione Siciliana prot. n./97.2007.11** avente ad oggetto: "*Rimborso spese legali – Problematiche varie concernenti amministratori e dipendenti comunali*".

VISTI, altresì:

- il parere favorevole espresso dalla Responsabile dell'Area Economico - Finanziaria, rispettivamente in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art.12 della Legge Regionale 23 dicembre 2000 n.30;
- l'art.39 della legge regionale n. 145 del 29.12.1980;
- l'art. 28 del CCNL 14.05.2000;

Per i motivi sopra descritti

PROPONE

1. **Di prendere atto** della sentenza **n.922/2023**, emessa in data **20 ottobre 2023** dal G.U.P. del Tribunale di PATTI dott. Giuseppe TURRISI ed agli atti d'ufficio, con la quale è stato dichiarato il non luogo a procedere nei confronti di *Omissis*, in qualità di Amministratore di questo Ente.
2. **Accertato**, alla luce delle disposizioni legislative ed orientamenti giurisprudenziali, la sussistenza dei presupposti necessari per procedere alla refusione delle spese legali richieste da *Omissis*, in quanto:
 - a) l'esito del giudizio penale svoltosi a carico del predetto amministratore si è concluso con l'assoluzione mediante emissione di sentenza con la quale è stato dichiarato il non luogo a procedere;
 - b) vi è assenza di conflitto d'interesse con l'Ente che non lascia trasparire alcuna residuale ed eventuale responsabilità di tipo disciplinare o contabile a carico del predetto amministratore;
 - c) i fatti e gli atti che hanno determinato l'attivazione del procedimento penale in questione a carico del *Omissis*, per i quali quest'ultimo ha richiesto la refusione delle spese legali, risultano strettamente connessi all'espletamento del mandato politico conferitogli.
3. **Di riconoscere**, pertanto, ad *Omissis*, il diritto alla refusione delle spese, sostenute per il procedimento penale **n. 1014/2019** instaurato innanzi al Tribunale di Patti, nella qualità di Amministratore di questo Ente, nella misura di **€ 5.569,91**.
4. **Di dare atto**, altresì, che si provvederà alla refusione delle suddette spese legali, a seguito di

presentazione da parte del Omissis, di regolare fattura quietanzata, allo stesso intestata.

5. **Di procedere** alla prenotazione della complessiva somma di € 5.569,91 a titolo di refusione delle spese sostenute da *Omissis* che, così come attestato dalla Responsabile dell'Area Economico – Finanziaria, troverà imputazione sul capitolo **n.101203091** del Bilancio Comunale – Esercizio Finanziario 2024.
6. **Di assegnare** alla Responsabile dell'Area Economico/Finanziaria – Servizio Contenzioso, con funzioni dirigenziali, la complessiva somma di € 5.569,91 per le finalità descritte in narrativa.
7. **Di demandare** alla predetta Responsabile tutti gli adempimenti ed atti consequenziali necessari per l'attivazione di quanto sopra evidenziato.
8. **Di dichiarare** la presente immediatamente esecutiva stante l'urgenza di provvedere in merito.

LA RESPONSABILE DEL
SERVIZIO CONTENZIOSO

Dr.ssa Maria Lazzara

Maria Lazzara



IL PROPONENTE
DAL VICESINDACO
Dr.ssa Fiorella CIRRINCIONE

Fiorella Cirrincione

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI G.C., RESI AI SENSI DELL'ART. 12 DELLA LEGGE REGIONALE 23 DICEMBRE 2000, N. 30 E DELL'ART. 49 DEL T.U.EE.LL. N. 267/2000 E SS.MM.II.

Si esprime parere FAVOREVOLE, in ordine alla REGOLARITÀ TECNICA

Longi 29/04/2024



LA RESPONSABILE DELL'AREA
ECONOMICO - FINANZIARIA
(Rag. Gabriella Pidalà)

G. Pidalà

1) - Ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 e dell'articolo 49 del T.U. EE.LL. n. 267/2000 e s.m.i. per quanto concerne la regolarità contabile, si esprime PARERE FAVOREVOLE.

Longi, li 29/04/2024



LA RESPONSABILE DELL'AREA
ECONOMICO-FINANZIARIA
(Rag. Gabriella Pidalà)

G. Pidalà

2) - Ai sensi del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e del vigente regolamento di contabilità si attesta la copertura finanziaria nel bilancio di previsione esercizio finanziario _____.

CAPITOLO n. <u>101203091</u> SIOPE _____	Voce: “ _____ ”
1 <input checked="" type="checkbox"/> Competenza 1 <input type="checkbox"/> Residui _____	Impegno n° <u>360/2024</u> per € 5.569,91

Longi, li 29/04/2024



LA RESPONSABILE
DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA
(Rag. Gabriella Pidalà)

G. Pidalà

3) Per il superiore intervento risulta valido ed effettivo l'equilibrio finanziario fra entrate accertate ed uscite impegnate e l'impegno di spesa risulta regolarmente prenotato.

Longi, li 29/04/2024



LA RESPONSABILE
DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA
(Rag. Gabriella Pidalà)

G. Pidalà

ALLEGATO
ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 77 DEL 03.05.2024

DALLE ORE 14,11 ALLE ORE 14,15

PROPOSTA N. 77 del 03 Maggio 2024

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
f.to Dott.ssa Fiorella Cirrincione

L'Assessore Anziano
f.to Salvatore Fabio

Il Segretario Comunale
f.to Dott. Enrico Spallino

| X | La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 12, comma 2° della Legge Regionale 3.12.1991, n. 44.

Longi, li 03.05.2024 - Il Segretario Comunale – f.to Dott. Enrico Spallino _____

| | La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ ai sensi dell'Art. 12 comma 1 Legge Regionale 3 dicembre 1991 n. 44, in quanto decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo On-line del sito istituzionale dell'Ente.

Longi, _____ Il Segretario Comunale – Dott. Enrico Spallino _____

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale dispone che la presente deliberazione della Giunta Comunale sarà pubblicata all'Albo on-line del sito istituzionale dell'Ente, per 15 giorni consecutivi a far data dal ___06.05.2024_ - .

Longi, 03.05.2024

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dott. Enrico Spallino

Si attesta che la presente deliberazione è stata trasmessa ai Capigruppo Consiliari con nota Prot. n. _____ del _____.

**IL RESPONSABILE
DELL'AREA AMMINISTRATIVA**
Maria Galati

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del responsabile delle Pubblicazioni,

CERTIFICA

che la presente deliberazione – ai sensi dell'art. 11, comma 1, della L.R. n. 44/1991 - è stata pubblicata all'Albo on-line del sito istituzionale dell'Ente per 15 giorni consecutivi, dal _____ al _____, e che non sono stati presentati reclami o osservazioni.

Longi, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

Il Responsabile delle Pubblicazioni